



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2014
(OR. en)**

**8305/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0444 (NLE)**

PI 39

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
in data:	9 aprile 2014
n. doc. prec.:	7596/14 PI 31
n. doc. Comm.:	5076/14 PI 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa - Adozione = Dichiarazioni

1. Dichiarazione di Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Romania, Slovacchia e Slovenia sulla competenza dell'Unione e degli Stati membri a firmare il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

La Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia sottolineano l'importanza del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e ne approvano pertanto la firma da parte dell'Unione europea.

La Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia ritengono tuttavia che il trattato di Marrakech rientri in un ambito di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, e debba pertanto essere firmato e concluso non soltanto dall'Unione ma anche da tutti gli Stati membri. La Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia ritengono, in effetti, che gli Stati membri conservino la competenza ad essere parti del trattato di Marrakech, unitamente all'Unione, almeno con riguardo al suo articolo 4.

Il suddetto articolo impone alle Parti contraenti un obbligo a prevedere limitazioni o eccezioni nella loro legislazione nazionale al diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico, al fine di agevolare l'accesso delle persone interessate alle opere in formati accessibili. Tuttavia il diritto dell'Unione non prevede alcuna disposizione analoga: a tal riguardo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2001/29/CE rappresenta una semplice possibilità. Inoltre non definisce le eccezioni o limitazioni di cui fruiscono le persone non vedenti o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Pertanto il trattato di Marrakech va al di là dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 2001/29/CE. Lo scopo principale del trattato è il ravvicinamento delle legislazioni delle Parti contraenti e mira a migliorare il buon funzionamento dei mercati nazionali delle diverse Parti contraenti, vale a dire, nel caso dell'Unione, del mercato interno, che rientra nell'ambito della competenza concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri.

La Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia ritengono, alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., a tal fine, il parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994, punto 88), che l'Unione non possa imporre, tramite un accordo internazionale, l'adozione di misure che gli Stati membri restano liberi di prevedere a livello interno. Poiché l'Unione non ha ancora adottato norme comuni nel settore coperto dall'articolo 4 del trattato di Marrakech, non ha assunto la competenza esclusiva in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli Stati membri non hanno perso la loro competenza.

Anche se la decisione che autorizza la firma del trattato a nome dell'Unione è fondata unicamente sull'articolo 207 TFUE, secondo la Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia gli Stati membri sarebbero comunque competenti a firmare e concludere il trattato di Marrakech a fianco dell'Unione. La Repubblica ceca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, in effetti, ritengono che l'argomentazione sviluppata in via principale e subordinata dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza sulla scelta di una base giuridica non si applichi alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri. Al contrario è sufficiente che una disposizione di un accordo internazionale, anche di minore importanza, esuli dalla competenza esclusiva dell'Unione e rientri nella competenza degli Stati membri, per considerare che l'accordo è di competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri e deve prendere la forma di un accordo misto (cfr., a tal fine, il parere 1/08 della Corte del 30 novembre 2009, punti da 138 a 140).

2. Dichiarazione della Polonia

La Repubblica di Polonia riconosce l'importanza del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ed è dell'opinione che sia l'Unione europea, sia i suoi Stati membri debbano prendere urgentemente misure per la firma e la ratifica del trattato.

La Polonia ritiene che il trattato di Marrakech costituisca, da una parte, un quadro giuridico volto a migliorare un sistema di scambio di copie in formato accessibile per le persone non vedenti e con disabilità visive, e dall'altra, garantisca i diritti d'autore e la creatività continuino ad essere rispettati. Nella realtà l'attuazione del trattato sarà strettamente collegata alle politiche sociali, culturali e in materia di istruzione degli Stati membri relative alla lotta contro l'esclusione sociale delle persone con disabilità.

Questa è la principale ragione per cui la Polonia ritiene che il trattato di Marrakech rientri nella competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri e per cui la sua efficace attuazione necessiti l'assunzione di misure da parte di entrambe le parti.

La Polonia ha costantemente sollevato dubbi sull'uso dell'articolo 207 TFUE come una delle basi giuridiche per la firma e la ratifica del trattato di Marrakech. In effetti crediamo che il principale obiettivo del trattato non sia quello di garantire migliori condizioni commerciali per le imprese dell'UE al di fuori dell'UE, ma di garantire l'accesso delle persone con disabilità visive alle opere pubblicate in formati speciali. Alla luce della recente pertinente giurisdizione della Corte di giustizia il principale obiettivo di un accordo internazionale dovrebbe essere tenuto in considerazione al momento di decidere la base giuridica per la firma da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

La Polonia è dell'opinione che la corretta base giuridica per la firma e la ratifica del trattato di Marrakech dovrebbe essere l'articolo 114 TFUE, che potrebbe essere completato dall'articolo 19 TFUE. Tale base giuridica garantirebbe il riconoscimento delle diversità tra le politiche sociali degli Stati membri in relazione alle persone con disabilità visive, incluse le misure applicate nel quadro della legislazione in materia di diritti d'autore.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, la Repubblica di Polonia ha deciso di astenersi dalla votazione sull'adozione della decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

3. Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ribadisce il suo forte sostegno al trattato di Marrakech (il trattato), che potrebbe recare beneficio a milioni di persone con disabilità visive in tutto il mondo incoraggiando la fornitura di libri in formati accessibili.

Il Regno Unito ritiene che l'Unione europea non abbia la competenza esclusiva in relazione al trattato, e che gli Stati membri siano competenti a firmarlo e ratificarlo. Il Regno Unito ha già firmato il trattato e intende ratificarlo quanto prima.

Il Regno Unito si rammarica pertanto che la decisione del Consiglio che autorizza la firma del trattato da parte dell'UE abbia una base giuridica che include l'articolo 207 TFUE. Tale base giuridica fa riferimento alla promozione della politica commerciale comune, che non è l'obiettivo principale del trattato. Per questo motivo il Regno Unito ritiene che l'articolo 207 TFUE sia una base giuridica erronea per la decisione del Consiglio in questione.

4. Dichiarazione della Commissione europea sulla competenza dell'Unione per quanto riguarda il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

La Commissione europea ritiene che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 3, paragrafo 2 TFUE, la materia del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa rientri nella competenza esclusiva dell'Unione.
